REGIONE LAZIO PROVINCIA DI RIETI

COMUNE DI POGGIO BUSTONE

DECORATO AL VALOR MILITARE

C.A.P. 02018 Tel. 0746/689901 - 689913

Cod. Fis.. Part. IVA 00108830571 E-mail: edilizia@comune.poggiobustone.ri.it Fax 0746/688252

V° Settore Edilizia Privata e Manutenzioni

Prot. n. 5011 **Poggio Bustone 24/07/2019**

DETERMINAZIONE N° 23-2019
DEL 24.07.2019
AI SENSI DELLA LEGGE N° 08 DEL 22.06.2012

RICHIEDENTE: RINALDI LUIGI

OGGETTO: CONSOLIDAMENTO DI UN MURO DI CONTENIMENTO DEL TRATTO DI VIA ACQUARISCIANA E REALIZZAZIONE DI AREA A PARCHEGGIO A LIVELLO STRADA AI SENSI DELLA LEGGE 24.03.1989 N° 122 NELLA FRAZIONE DI BORGO SAN PIETRO DI POGGIO BUSTONE

DETERMINAZIONE N° 23/2019
DEL 24.07.2019
AI SENSI DELLA LEGGE N° 08 DEL 22 .06.2012

I L R E S P O N S A B I L E

VISTA l'istanza – corredata dal relativo progetto – presentata ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, dal **Sig. Rinaldi Luigi** in data 27.02.2019, avente prot. 1292, integrata con note del tecnico progettista prot. n° 1956 del 19.03.2019 e Prot. 2133 del 27.03.2019, intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica relativa al **CONSOLIDAMENTO DI UN MURO DI CONTENIMENTO DEL TRATTO DI VIA ACQUARISCIANA E REALIZZAZIONE DI AREA A PARCHEGGIO A LIVELLO STRADA AI SENSI DELLA LEGGE 24.03.1989 N° 122 NELLA FRAZIONE DI BORGO SAN PIETRO DI POGGIO BUSTONE,** ricadente nel NCEU di Poggio Bustone, al Foglio n° 11 p.lle 303, 353, 306 e 356,

- ☒ in area dichiarata di notevole interesse pubblico con D.M. 22/05/1985 imposto ai sensi dell'art. 136 del D. L.gs 42/2004,
- ☐ in area sottoposta a vincolo ai sensi dell'art. 142 co. 1 lett. "……..”del D. L.gs 42/2004,
- ☐ in area sottoposta a vincolo imposto ai sensi dell'art. 134 co. 1 lett. "c" del D.L.gs 42/2004;

VISTO il D. L.gs 42/2004 e s.m.i., "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", ed in particolare l'art. 146 che disciplina il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di opere ed interventi ricadenti nei Beni Paesaggistici di cui all'art. 134;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977, con il quale sono state delegate alla Regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge Regionale n. 59 del 19.12.95, con la quale sono state subdelegate ai comuni alcune delle funzioni amministrative esercitate dalla Regione per la protezione delle bellezze naturali;

VISTE le leggi Regionale n. 11 e n. 12 del 22.05.1997, che hanno introdotto modificazioni alla L. R. 59/95;

VISTO il D. L. n. 312 del 27.06.1985 convertito nella legge n. 431 del 08.08.1985, artt. 1 ter e 1 quinques;

VISTA la legge Regionale n. 13 del 16.03.1982, e s.m.i.;

VISTE le leggi Regionali n. 24 e n. 25 del 06.07.1998, aventi per oggetto la tutela dei Beni e delle opere sottoposti a vincolo paesaggistico;

VISTA LA Deliberazione della Giunta Regionale n. 4475 del 30.07.1999, riguardante l'approvazione del Testo Coordinato delle norme tecniche di attuazione del P. T. P. n. 5 – Rieti (art. 20 comma 2 legge Regionale n. 24 del 06.07.1998 e successive modifiche);

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n° 556 del 25.07.2007, inerente l'adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale ai sensi degli artt. 21, 22 e 23 della Legge Regionale 24/98, e successive modificazioni ed integrazioni, e la successiva Delibera della Giunta Regionale n° 1025 del 21.12.2007, recante le modifiche, le integrazioni e la rettifica della precedente delibera;

VISTE le modifiche apportate al P.T.P. vigente con Deliberazione di Consiglio Regionale del 31.07.2007 n° 41;

VISTA la Legge Regionale del 22 giugno 2012 n. 08, conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;

VISTO il D.P.R. 13 febbraio 2017 n° 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata;

CONSIDERATO che l'intervento non rientra tra quelli per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149 del D. L.gs 42/2004 e dell'art. 11 delle N.T.A. del P. T. P. R.;

CONSIDERATO che l'istanza è risultata completa della documentazione necessaria ai sensi del D.P.C.M. del 12.12.2005 e della L. R. 13/82;

CONSIDERATO che l'Ufficio, ai sensi dell'art. 146 comma 7 del D. L.gs 42/2004, ha effettuato l'accertamento di conformità dell'intervento proposto con la normativa di tutela paesaggistica, ed ha trasmesso la documentazione presentata e la relazione tecnica illustrativa alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti in data ***30.04.2019***, con prot. n° ***2905***, dando comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento;

CONSIDERATO che in data 25.06.2019, acquisita al ns. prot. n° 4212, è pervenuta la comunicazione, prot. n° 8897-P del 24.06.2019, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti, con la quale, si condivideva quanto espresso dal Comune di Poggio Bustone in fase istruttoria, salvo raccomandare l'adozione delle seguenti prescrizioni esecutive:

a) Vengano messe a dimora delle specie arboree ed arbustive tipiche dei luoghi che mitighino l'incidenza dell'intervento sul paesaggio;
b) La ringhiera sia lineare e semplice nelle forme e nel disegno;
c) La parte pavimentata sia in beton elle autobloccanti drenanti disposte a grigliato in modo da alternarsi al manto erboso per l'integrazione del verde nell'area parcheggio;

RILEVATO che "IN MERITO AL PROGETTO ORIGINARIO NON SUSSISTONO PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI EX ART. 7 DELLA LEGGE 1497/39";

D E T E R M I N A

Ai sensi **dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004**, sono autorizzate, sotto l'aspetto paesaggistico, le opere relative al **CONSOLIDAMENTO DI UN MURO DI CONTENIMENTO DEL TRATTO DI VIA ACQUARISCIANA E REALIZZAZIONE DI AREA A PARCHEGGIO A LIVELLO STRADA AI SENSI DELLA LEGGE 24.03.1989 N° 122 NELLA FRAZIONE DI BORGO SAN PIETRO DI POGGIO BUSTONE,** ricadente nel NCEU di Poggio Bustone, al Foglio n° 11 p.lle 303, 353, 306 e 356, consistenti nella:

REALIZZAZIONE DI UN'AREA PARCHEGGIO DI 56 MQ, A SERVIZIO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE DEL PROPRIETARIO, A RASO COMPLANARE ALLA VIA ACQUARISCIANA AL FINE DI PERMETTERE IL PARCHEGGIO A DUE AUTOVETTURE. PER LA REALIZZAZIONE DI TALE AREA VERRA' COSTRUITO UN SOLAIO IN LATERO CEMENTO POGGIANTE SU UNA STRUTTURA A PILOTS SEMPRE DI CEMENTO ARMATO. IL SOTTOSTANTE SPAZIO NON VERRA' TAMPONATO E RESTERA' COMPLETAMENTE APERTO. L'AREA PARCHEGGIO VERRA' PAVIMENTATA CON ELEMENTI IN GRES COLOR COTTO E SARA' DELIMITATA DA UNA RINGHIERA IN FERRO BATTUTO DELLO STESSO TIPO E COLORE DI QUELLA LIMITROFA ESISTENTE. CON L'INTERVENTO SUDDETTO VERRA' ANCHE CONSOLIDATO IL RETROSTANTE MURO DI CONTENIMENTO DELLA STRADA

ed alle seguenti condizioni speciali volte alla migliore integrazione del manufatto all'ambiente circostante:

TINTEGGIATURA DELLA STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO NONCHÉ DELLE PARETI CONTROTERRA DISPONENDO L'USO DI TONALITÀ TENUI, NON CONTRASTANTI CON I COLORI PREVALENTI DEL LUOGO, UTILIZZANDO PIGMENTI NATURALI NELLA GAMMA DELLE TERRE, TINTEGGIATURA DELLE PARTI METALLICHE CON COLORITURE NATURALI DEL FERRO

adottando inoltre le seguenti prescrizioni esecutive dettate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti attraverso il parere espresso (prot. n° 8897-P del 24.06.2019):

a) Vengano messe a dimora delle specie arboree ed arbustive tipiche dei luoghi che mitighino l'incidenza dell'intervento sul paesaggio;
b) La ringhiera sia lineare e semplice nelle forme e nel disegno;
c) La parte pavimentata sia in beton elle autobloccanti drenanti disposte a grigliato in modo da alternarsi al manto erboso per l'integrazione del verde nell'area parcheggio;

La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini ambientali e paesaggistici e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.

Prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio previsto dal D.P.R. 380/2001, altri organi dovranno accertare per le proprie competenze l'ammissibilità o meno del progetto in ordine alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie ed a vincoli di altra natura.

Restano fermi gli eventuali obblighi previsti dalla Parte II del D. L.gs n° 42 del 22.01.2004.

La presente determinazione sarà pubblicata come disposto dall'art. 146 comma 13 del D. L.gs 42/2004 e della L. R. 13/82, di essa è data comunicazione alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

La presente autorizzazione diventa efficace decorsi 30 giorni dalla data di rilascio, ai sensi dell'art. 146 comma 11 del D. L.gs 42/2004.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Poggio Bustone, lì 24 luglio 2019

IL TECNICO ISTRUTTORE
F.to (Dott. Arch. Franco Brizi)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
F.to (Dott. Arch. Deborah Vitelli)